



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 165 del 04/07/2023 – 27/07/2023 Udienza pubblica del 04/07/2023
Massima 1:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Siciliana – Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 – Rinvio del ripiano di disavanzo – Clausola di salvaguardia - Mancata copertura degli oneri - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario) in riferimento all'art.81, terzo comma, della Costituzione. La legge impugnata prevede tutta una serie di misure e variazioni al bilancio per l'esercizio 2020 i cui oneri avrebbero dovuto trovare copertura nel risparmio derivante dal rinvio del recupero del disavanzo dell'esercizio 2018 per la quota di pertinenza dell'esercizio 2020, come alla proposta di modifica dell'art.7 del d.lgs. n.158 del 2019. Tale modifica, (così come operata dall'art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2021), non è avvenuta, però, come previsto dalla Regione Siciliana, poiché essa ha stabilito il rinvio del ripiano del disavanzo progressivo nell'esercizio 2021 e non nel 2020. Da ciò deriva la mancanza di copertura degli oneri derivanti dalla legge regionale impugnata. Inoltre, anche la copertura alternativa prevista dall'art. 3 della legge impugnata (statuente che gli oneri derivanti dalla stessa debbano essere finanziati con le risorse non ancora utilizzate, di cui all'art. 111 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito), risulta essere in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, essendo le risorse previste dal citato art. 111, una misura straordinaria, finalizzata a ripristinare l'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali che, durante la pandemia, avevano risentito della diminuzione delle entrate fiscali dovute al blocco delle attività commerciali ed industriali. Pertanto, tali risorse non possono essere impiegate per sostenere oneri ulteriori e diversi.</p>
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Legge della Regione Siciliana 28/12/2020, n. 33.



<p>Parametri costituzionali Art.81, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 7 del d.lgs. n. 158/2019; Art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2021; Art. 111 del d.l. n. 34/2020, come convertito.</p>

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto:

Firmato:

Avv. Bologna

